RegioneLombardia

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione – Modulo B1

OCDPC n. 1174 del 4 dicembre 2025 - Eventi verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, Seveso e Varedo della provincia di Monza e Brianza

F.A.Q. per la corretta compilazione da parte dei cittadini

INDICE:

PROCEDIMENTO 2
CHI PUO' PRESENTARE 5
AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA 7
TIPOLOGIA DI INTERVENTI 9
SPESE AMMISSIBILI 12
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 13
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 14
MODALITA' DI COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 14
POLIZZA ASSICURATIVA 16
CASISTICHE PARTICOLARI 16
ULTERIORI SPECIFICHE 19
COMPITI DEL COMUNE 21
TEMPISTICHE DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI 22

RegioneLombardia

PROCEDIMENTO		
Domande		**Risposte**
1)	In cosa consiste la compilazione del Modulo B1?	Il Modulo B1 ha una duplice finalità. Attraverso la sua compilazione, i cittadini possono: - segnalare i fabbisogni attraverso la ricognizione dei danni subiti a causa degli eventi in rassegna (rif. articolo 4, comma 6 dell'ordinanza); - presentare domanda di contributo per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione (rif. articolo 4, comma 3 dell'ordinanza).
2)	Cosa succede se non compilo il Modulo B1?	La compilazione del Modulo B1 è condizione indispensabile per accedere a tutti gli eventuali futuri contributi di cui all'ordinanza in oggetto che verranno successivamente resi disponibili.
3)	Come posso presentare il Modulo B1?	I cittadini, in qualità di persone fisiche, e i rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro, dovranno compilare il Modulo B1 - *Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* attraverso la piattaforma regionale *Bandi e Servizi*, accedendo al relativo procedimento. Non sarà possibile utilizzare nessun'altra modalità per la presentazione del Modulo B1.
4)	Perché il Modulo B1 è propedeutico per i contributi che potranno essere resi di volta in volta disponibili legati all'ordinanza in questione?	Il Modulo B1 costituirà termine di confronto rispetto al tipo di intervento eseguito e alla congruità del costo sostenuto, al momento della determinazione del contributo massimo concedibile. Pertanto, è fondamentale che il richiedente il contributo riporti dettagliatamente, nel Modulo B1, la descrizione completa dei danni e la quantificazione della stima

		economica per il loro ripristino. Interventi di ripristino eseguiti per danni non riportati nel Modulo B1 non saranno riconoscibili, così come le spese sostenute di importo superiore rispetto a quanto stimato con il Modulo B1.
5)	È corretto usare questo procedimento per la ricognizione dei danni occorsi agli immobili destinati all'esercizio dell'attività produttiva?	No, i danni agli immobili destinati all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa, devono essere segnalati nel procedimento riservato alle aziende con il Modulo C1.
6)	Nel caso di edificio condominiale in cui ci sia un uso misto dell'edificio (residenziale e produttivo), quale modulo è necessario presentare?	Laddove il danno sia riconducibile alle parti comuni di tale edificio, la ricognizione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo B1. Qualora, invece, il danno sia relativo alle singole unità immobiliari, per le abitazioni dovrà essere presentato il Modulo B1, mentre per le attività economiche e produttive il Modulo C1.
7)	Per danni alla chiesa, quale modulo bisogna presentare?	Per danni alle chiese dovrà essere presentato il Modulo B1 da parte del parroco, legale rappresentante dell'ente. In particolare, ai fini della presente procedura, il parroco dovrà accedere come persona fisica sul portale *Bandi e Servizi* e nella sezione 1 dovrà identificarsi come "legale rappresentante di un'associazione senza scopo di lucro".
8)	La procedura per la ricognizione dei danni è valevole come domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione?	Sì, la procedura è valevole sia come ricognizione per accedere al futuro contributo per il ripristino strutturale dell'edificio di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018 sia come richiesta di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione (contributo con massimale 5.000 euro a nucleo familiare per il ripristino della funzionalità dell'abitazione principale, abituale e continuativa dichiarata inagibile). Dall'esito di tale ricognizione, il

		Dipartimento della Protezione Civile valuterà il fabbisogno e stanzierà le risorse con delibera del Consiglio dei ministri. Il Commissario delegato, successivamente, approverà le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo, che, tra le altre cose, individueranno la documentazione integrativa necessaria, che il soggetto richiedente dovrà produrre ai fini del riconoscimento dei contributi.
9)	Quali sono le condizioni che permettono di accedere al contributo di immediato sostegno?	Il contributo di immediato sostegno sarà erogabile solo a coloro che, nel Modulo B1, dichiarino: - che l'immobile danneggiato è la loro residenza principale, abituale e continuativa; - che l'unità abitativa risulta compromessa nella sua integrità funzionale; - che l'unità immobiliare è stata dichiarata inagibile.
10)	Se il contributo massimo concedibile come immediato sostegno alla popolazione è pari a € 5.000,00, gli ulteriori costi di ripristino dell'abitazione non vengono riconosciuti?	Il contributo di immediato sostegno alla popolazione massimo concedibile per ciascun nucleo familiare ammonta a € 5.000,00, come previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a) dell'Ordinanza di riferimento. Gli eventuali costi di ripristino eccedenti tale importo saranno considerati nel computo dei fabbisogni di cui all'art. 4, comma 6 della medesima Ordinanza, che potranno essere considerati per un eventuale successivo contributo con riferimento alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018.
11)	Qualora l'integrità funzionale dell'immobile non fosse compromessa, i Moduli B1 hanno solo finalità ricognitive per futuri contributi?	In assenza dei requisiti per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione, il modulo ha finalità ricognitive per futuri contributi, per accedere ai quali la presentazione del Modulo B1 risulterà condizione necessaria e imprescindibile.

CHI PUO' PRESENTARE		
Domande		**Risposte**
12)	Quali soggetti possono accedere al contributo?	Possono accedere al contributo: - il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata; - il conduttore o beneficiario se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo (comodato, uso o usufrutto); - l'amministratore condominiale (o un condomino delegato dagli altri condomini) per danni alle parti comuni di un edificio condominiale; - il legale rappresentante di associazioni senza scopo di lucro (ONLUS) per danni alle proprie sedi.
13)	La domanda come deve essere sottoscritta?	La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando un documento di identità, oppure con firma digitale.
14)	Possono presentare domanda solo i cittadini che hanno già presentato in prossimità degli eventi una segnalazione dei danni al Comune?	No, la domanda può essere presentata anche da chi non ha fatto alcuna segnalazione al Comune e/o non sia stato preso in considerazione nella segnalazione dei danni trasmessa dall'ente attraverso l'applicativo regionale Ra.S.Da. in prossimità degli eventi calamitosi.
15)	Se il cittadino non possiede lo SPID, come presenta la richiesta?	L'accesso alla piattaforma *Bandi e Servizi* può essere effettuato anche mediante Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), oltre che con Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.
16)	La domanda di contributo può essere presentata da un soggetto diverso rispetto al diretto interessato?	Sì, è prevista la presentazione della pratica da un soggetto dichiarante incaricato dal beneficiario attraverso un modulo di

		procura, scaricabile on-line durante la compilazione della domanda.
17)	Le associazioni senza scopo di lucro che hanno subito danni alle proprie sedi cosa devono presentare per avanzare richiesta di contributo?	Le associazioni senza scopo di lucro (ONLUS) sono equiparate ai privati cittadini, pertanto, in caso di danni alle sedi di tali associazioni, dovrà essere compilato il Modulo B1.
18)	Può essere presentata un'unica domanda di contributo per danni a più unità immobiliari distinte?	No, ciascun avente titolo dovrà presentare la pratica di contributo per la propria unità immobiliare. Anche l'amministratore condominiale non può presentare la pratica per i danni subiti dalle singole unità immobiliari, ma solo per le parti comuni dell'immobile che amministra.
19)	È ammissibile la richiesta di contributo relativa a spese per riparazioni di parti comuni se fatta da singoli condòmini e per la sola porzione economica di propria competenza?	No, la richiesta di contributo per i danni alle parti comuni di un immobile composto da più unità può essere fatta solo dall'amministratore di condominio o, in sua mancanza, da un condomino delegato dagli altri condòmini.
20)	L'amministratore in carica deve farsi autorizzare dall'assemblea dei condòmini per presentare la domanda di ricognizione oppure è sufficiente il verbale di nomina come amministratore del condominio?	In questa fase, in assenza di un verbale assembleare che autorizzi l'amministratore di condominio a procedere con la presentazione della domanda per conto dello stesso, è sufficiente il verbale della seduta dell'assemblea di condominio in cui l'amministratore è stato nominato. L'autorizzazione a procedere potrà essere presentata in una fase successiva, quando verrà chiesto di integrare la domanda con ulteriore documentazione propedeutica all'erogazione del contributo.
21)	Per condomìni senza amministratore, se uno dei condomini non rilascia la delega al condomino identificato per fare richiesta di contributo, la domanda è comunque valida?	La domanda di contributo è comunque valida per i condòmini che hanno conferito delega alla presentazione. Il condòmino che non rilascia la delega al condòmino delegato dagli altri condòmini non riceverà la quota parte di contributo a lui spettante.

22)	In caso di unità immobiliare in locazione o comodato o usufrutto, chi deve presentare la pratica di contributo?	Si consiglia di far presentare la pratica dal soggetto beneficiario del titolo di godimento, qualora si tratti della sua abitazione principale, abituale e continuativa, oppure nel caso in cui si sia accollato le spese per il ripristino dell'immobile. Altrimenti, se non si ricade in una delle precedenti casistiche, la pratica può essere presentata direttamente dal proprietario.
23)	Più soggetti aventi titolo possono presentare domanda di contributo sulla stessa unità immobiliare danneggiata?	No, deve essere presentato un Modulo B1 per ciascuna unità immobiliare danneggiata e, in caso di più soggetti aventi titolo sul medesimo immobile, è necessario compilare le relative deleghe rese disponibili nel procedimento. Queste deleghe contengono anche una dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del soggetto delegante, ossia il contributo sarà erogato solo all'intestatario della domanda, lasciando agli accordi privati tra gli aventi diritto la spartizione del contributo erogato.
24)	Il modulo per la ricognizione dei danni può essere compilato da qualsiasi membro del nucleo familiare?	Il Modulo B1 per la ricognizione dei danni a edifici privati deve essere presentato dall'avente diritto sull'immobile, ovvero dal proprietario/comproprietario o dal titolare del contratto di affitto/comodato d'uso. Si ricorda, inoltre, che per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione è condizione necessaria che il richiedente abbia la residenza nell'edificio danneggiato per il quale si richiede il contributo.

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA		
Domande		**Risposte**
25)	Come è dimostrabile il nesso di causalità diretta tra il danno subito e gli eventi oggetto della	Il nesso di causalità con l'evento è dimostrabile attraverso la documentazione fotografica del danno subito,

	dichiarazione di stato di emergenza?	contestualizzata sia nel tempo (quando è stata scattata la foto) che nello spazio (dove è stata scattata, attraverso il cono di inquadramento fotografico). In mancanza di tale documentazione fotografica, è possibile utilizzare il verbale di sopralluogo del tecnico comunale per la constatazione dei danni, effettuato nei giorni immediatamente a ridosso dell'evento, qualora eseguito. In assenza di entrambi questi elementi, non è dimostrabile il nesso di causalità del danno subito con l'evento in questione e, pertanto, il contributo non sarà riconoscibile.
26)	La domanda di contributo è ammissibile se, dopo la presentazione, viene trasferita la proprietà dell'immobile?	No, il trasferimento della proprietà dopo la presentazione della domanda e prima dell'erogazione del contributo, comporta la decadenza del contributo eventualmente concesso.
27)	In caso di vendita dell'immobile dopo la presentazione della domanda di contributo, il richiedente mantiene il diritto a ricevere, se dovuto, il contributo di immediato sostegno?	Il richiedente potrà ricevere il contributo di immediato sostegno solo se l'atto di compravendita dell'immobile che era sua abitazione principale al momento degli eventi e al momento della presentazione della domanda di contributo, sia successivo di almeno tre mesi alla realizzazione degli interventi per il recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione.
28)	Se, dopo la presentazione della domanda di contributo, la proprietà dell'immobile viene trasferita al soggetto titolare di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato), la domanda è ammissibile?	Sì, se il titolare del diritto reale o personale di godimento, in forza di un atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso, aveva fissato la sua residenza anagrafica nell'immobile oggetto di acquisto.
29)	Se, dopo la presentazione della domanda di contributo, il proprietario trasferisce la nuda proprietà della propria abitazione principale, la domanda è ammissibile?	Sì, se il proprietario riserva a sé il diritto di usufrutto sull'abitazione.

30)	Se, dopo la presentazione della domanda di contributo, la proprietà dell'immobile viene trasferita a favore di una persona che aveva già residenza anagrafica nello stesso immobile, la domanda è ammissibile?	Sì, se l'unità abitativa era abitazione principale di entrambi alla data dell'evento calamitoso.
31)	È ammessa la domanda di contributo su un immobile realizzato in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie?	No, il contributo non è riconoscibile per danni a fabbricati (o loro porzioni) realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, alla data dell'evento calamitoso.
32)	È ammessa la domanda di contributo su un fabbricato non iscritto al catasto?	No, il contributo non è riconoscibile per danni a fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per il quale non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data.
33)	È ammessa la domanda di contributo per un fabbricato collabente o in corso di costruzione?	No, il contributo non è riconoscibile per danni a fabbricati collabenti o in corso di costruzione.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI		
Domande		**Risposte**
34)	Quali sono gli interventi ammissibili a contributo?	Sono ammissibili a contributo gli interventi relativi a: - ricostruzione in sito dell'abitazione distrutta; - delocalizzazione dell'abitazione; - ripristino di abitazione o di parte comune di edificio residenziale danneggiate.
		Sono ammissibili le spese relative a:

35)	Quali sono gli interventi ammissibili a contributo in caso di ripristino di danni ad abitazione (o parte comune condominiale) danneggiata?	- elementi strutturali, verticali ed orizzontali (strutture verticali, solai, scale, tamponature); - finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere); - serramenti interni ed esterni (infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.); - impianti a servizio dell'immobile (riscaldamento e climatizzazione, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico (compreso impianto citofonico, per allarme, di diffusione del segnale televisivo, di rete dati LAN, fotovoltaico), ascensore e montascale); - arredi (con i relativi elettrodomestici) dei vani catastali principali (quali cucina, camera, sala).
36)	Gli interventi di ripristino dei danni alle pertinenze (cantine, box, garage) sono ammissibili?	Gli interventi di ripristino dei danni alle pertinenze sono ammissibili solo se le stesse non si configurano come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato principale in cui è ubicata l'abitazione e qualora il ripristino sia indispensabile per la fruizione dell'immobile.
37)	Gli interventi di ripristino dei danni su aree e fondi esterni sono ammissibili?	Gli interventi di ripristino dei danni su aree e fondi esterni sono ammissibili qualora funzionali all'accesso o alla fruibilità dell'immobile ovvero opere indispensabili per il superamento della sua inagibilità o ad evitarne la delocalizzazione.
38)	Le spese relative alle prestazioni tecniche sono riconoscibili a contributo?	Sì, le spese relative a prestazioni tecniche (quali progettazione, direzione lavori, procedimenti autorizzativi, stime, consulenze, perizie, ecc.) sono ammissibili a contributo.

39)	Sono ammissibili i danni a box, garage e cantine ubicati in un fabbricato completamente separato rispetto all'abitazione?	No, poiché tali pertinenze si configurano come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato principale in cui è ubicata l'abitazione.
40)	Sono ammissibili gli interventi di ripristino dei danni causati dall'allagamento di una pertinenza?	Sono ammissibili solo quegli interventi indispensabili per poter accedere all'abitazione oppure per usarne in sicurezza gli impianti.
41)	Il ripristino o la sostituzione di tettoie, pergolati o strutture mobili esterne è ammissibile?	No, tali costi non sono mai ammissibili poiché tali elementi non influiscono sulla fruibilità dell'immobile principale.
42)	Gli interventi di sistemazione di giardini (comprese le alberature), piscine, spazi esterni (comprese le recinzioni) sono ammissibili a contributo?	Tali interventi sono ammissibili solo qualora funzionali all'accesso o alla fruibilità dell'immobile principale ovvero opere indispensabili per il superamento della sua inagibilità o ad evitarne la delocalizzazione.
43)	I danni subiti a veicoli privati (auto, moto, ecc.) sono ammessi a contributo?	No, i danni alle vetture possono essere ammissibili solo nella misura in cui esse siano registrate come beni strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva, segnalati con la relativa procedura (Modulo C1).
44)	Gli interventi di pulizia dell'immobile sono ammissibili a contributo?	Gli interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti sono riconoscibili solo come spesa di immediato sostegno.
45)	L'intervento di sostituzione di pannelli fotovoltaici in che fattispecie di danno rientra?	I pannelli fotovoltaici sono parte dell'impianto elettrico a servizio dell'edificio.
46)	L'intervento di sostituzione dei pannelli solari a servizio dell'impianto di riscaldamento in che fattispecie di danno rientra?	I pannelli solari sono riconducibili all'impianto di riscaldamento dell'immobile.

47)	Nella quantificazione del danno, il manto di copertura può essere considerato elemento strutturale?	Il solo manto di copertura può essere considerato come elemento di finitura esterna dell'edificio, a meno che non risulti compromessa anche la parte sottostante il manto (ad esempio la coibentazione o l'orditura secondaria), nel qual caso si può considerare il tutto come elemento strutturale.

SPESE AMMISSIBILI		
Domande		**Risposte**
48)	Qualora l'intervento di ripristino del danno comprendesse dei costi relativi ad adeguamenti alla normativa di settore, tali costi sono ammissibili a contributo?	Sì, le spese di adeguamento alla normativa di settore sono riconoscibili (ad esempio sicurezza sulle coperture, energetica per gli impianti termici, ecc.).
49)	Il costo per il ripristino del danno eseguito utilizzando materiali o tecnologie più costose rispetto allo stato di fatto ante-evento è riconoscibile?	No, i costi di miglioria non sono ammissibili a contributo e andranno scorporati dall'importo dell'intervento di ripristino dello stato ante-evento.
50)	Entro quanto tempo devono essere sostenute le spese per il ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione?	Per la riconoscibilità del contributo di immediato sostegno, proprio perché si tratta di interventi urgenti necessari per ripristinare l'integrità funzionale dell'immobile e quindi di rendere la casa di nuovo abitabile, si chiede che le opere vengano eseguite entro un anno dalla data dell'evento calamitoso.
51)	Ci sono indicazioni specifiche relativamente all'aliquota IVA da applicare per i lavori di sistemazione dei danni?	L'IVA da applicare è quella ordinariamente esposta per acquisti / lavorazioni di cui trattasi. Non sono previste aliquote particolari in caso di danni da eventi calamitosi. Si ricorda che, per un privato cittadino, l'IVA viene riconosciuta come costo e quindi rientra nel contributo.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE		
Domande		**Risposte**
52)	Quali documenti dovrò presentare per dimostrare che ho sostenuto le spese di ripristino del danno?	Devono essere presentati i giustificativi di spesa (quali fatture e ricevute fiscali) chiaramente riferibili ad interventi finalizzati al ripristino del danno, con la relativa ricevuta di pagamento che dovrà essere tracciabile. Per pagamento tracciabile si intende quello eseguito per mezzo di bonifico bancario o postale, bancomat / carta di credito / carta prepagata oppure assegno circolare. Per la riconoscibilità della spesa, non sono ammessi pagamenti in contanti.
53)	Ci sono altri documenti richiesti in fase di rendicontazione delle spese, per il riconoscimento del contributo?	In fase di rendicontazione delle spese, dovrà essere prodotta anche documentazione fotografica dell'intervento di ripristino eseguito.
54)	A chi dovranno essere intestati i giustificativi di spesa? E le spese da chi dovranno essere sostenute?	I giustificativi di spesa dovranno essere necessariamente intestati al soggetto beneficiario del contributo. Anche i relativi pagamenti dovranno essere sostenuti dallo stesso soggetto, attraverso un conto corrente a lui intestato o cointestato. Non sono ammessi giustificativi di spesa intestati a soggetti diversi dal beneficiario (anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare o aventi titolo sull'immobile), così come il pagamento degli stessi non può essere eseguito da altro soggetto diverso dal beneficiario del contributo.
55)	Come viene dimostrato il termine entro cui sono stati eseguiti i lavori per il ripristino dell'integrità funzionale dell'immobile?	Tale requisito è comprovato quando la data riportata sui giustificativi di spesa (fatture, ricevute, ecc.) sia compresa entro il termine indicato. È ammessa la fatturazione datata successivamente solo se viene allegata una dichiarazione del fornitore della prestazione lavorativa in cui dichiara che l'intervento è stato concluso nei termini previsti.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI		
Domande		**Risposte**
56)	È previsto un contributo valevole come anticipo per le spese ancora da sostenere per il ripristino dei danni causati dagli eventi in questione?	No, i contributi a qualunque titolo previsti non sono mai erogati quale anticipo di spese ancora da sostenere, ma possono essere riconosciuti a stato avanzamento lavori, a seguito di rendicontazione delle spese fino a quel momento effettuate. Pertanto, tali contributi saranno erogati solo a fronte di dimostrazione di spesa sostenuta che sia chiaramente riferibile ad interventi finalizzati al ripristino del danno, attraverso presentazione di giustificativi di spesa con relativo pagamento tracciabile.
57)	È possibile continuare a percepire il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), unitamente al contributo di immediato sostegno?	No, il beneficiario del contributo di immediato sostegno, essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione e, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa, non può fruire, alla data di effettivo rientro, di altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale.

MODALITA' DI COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE		
Domande		**Risposte**
58)	Nella sezione 5 del Modulo B1 "Esclusioni" è necessario spuntare l'opzione "Sì" per proseguire?	È necessario spuntare l'opzione "Sì", dichiarando di non rientrare tra i motivi di esclusione elencati. Qualora si scegliesse l'opzione "No", il sistema non permetterebbe la finalizzazione della domanda, non ricorrendo i requisiti per accedere al contributo.

59)	Per danni alle parti comuni quali riferimenti catastali devono essere indicati?	In assenza di specifico mappale afferente alla parte comune danneggiata, i dati catastali da indicare possono essere quelli di foglio e mappale su cui insiste il fabbricato.
60)	Nella Sezione 3 del Modulo B1 nella casella "è costituito da" si indica quanto contenuto nella scheda catastale?	Nella sezione "è costituito da" si indichi se, oltre all'unità principale, sono presenti delle pertinenze di qualsiasi tipologia (cantine, box, ecc....). Si tratta di un elemento descrittivo che non è determinante per la finalità del procedimento.
61)	Nella sezione 8 del Modulo B1 si chiede che cosa si intenda per "altri contributi (da ricevere) per il ripristino dell'immobile, stanziati a seguito delle precedenti dichiarazioni di stato di emergenza, qualora l'immobile oggetto della presente domanda non sia stato ancora ripristinato". Ad esempio, beneficiare delle detrazioni fiscali al 50% rientra nei contributi da segnalare?	No, si tratta dell'eventualità in cui un immobile sia stato danneggiato da precedenti eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato uno stato di emergenza di rilievo nazionale, nel contesto dei quali gli stessi debbano ancora ricevere contributi. Il fatto che il proprietario benefici di detrazioni fiscali sull'immobile non rileva in questo contesto, pertanto non è da segnalare.
62)	È necessario allegare documentazione quale preventivi, fatture, fotografie, ecc.?	No, in questa fase di ricognizione non è necessario allegare ulteriore documentazione se non quella richiesta obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda. È, tuttavia, indispensabile conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni subiti e gli interventi di ripristino, che sarà necessario fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo.
63)	Quale documentazione verrà richiesta al cittadino per procedere all'erogazione del contributo?	Le modalità tecniche per accedere ad ogni contributo verranno definite in una fase successiva, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile. Per il momento è sufficiente conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni subiti e gli

		interventi di ripristino, che sarà necessario fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo.

POLIZZA ASSICURATIVA		
Domande		**Risposte**
64)	Poiché la domanda per le parti comuni condominiali deve essere presentata dall'amministratore, nel caso in cui qualche condomino sia coperto da polizze private, come si procede con la partecipazione al bando?	In questa fase è necessario e sufficiente che l'amministratore segnali nel Modulo B1 la presenza di polizze a copertura di danni su parti comuni dell'edificio.
65)	È ammissibile la domanda in cui non è possibile allegare (per cause dipendenti dalle tempistiche della compagnia assicurativa) la perizia di stima del danno, entro il termine di chiusura del bando?	In questa fase di ricognizione, se si è in possesso dei documenti assicurativi (perizia di stima, quietanza, ecc.) è necessario allegarli al Modulo B1 da presentare. Qualora non ancora disponibili, è sufficiente caricare un documento che testimoni la presenza di un'assicurazione (ad esempio l'apertura del sinistro, gli estremi della polizza in corso di validità, ecc.). In ogni caso, in questa fase, la mancanza di documentazione assicurativa non influisce sull'ammissibilità della domanda.
66)	È ammissibile allegare alla domanda una dichiarazione in cui il richiedente dichiara di non essere ancora in possesso della perizia assicurativa?	Sì, in questa fase è sufficiente una dichiarazione attestante l'apertura del sinistro con la quale il titolare della domanda affermi che la pratica risarcitoria è ancora in corso di definizione da parte della compagnia assicurativa.

CASISTICHE PARTICOLARI		
Domande		**Risposte**

67)	Chi è titolato a presentare la domanda in caso di contratto di locazione / comodato / usufrutto, tenendo distinti gli interventi di manutenzione straordinaria (che spetterebbero da disciplina civilistica al proprietario) dagli interventi ordinari (che spetterebbero, invece, al conduttore / comodatario)?	Se un'unità immobiliare è in affitto, è possibile che il locatario presenti il Modulo B1 per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione e che il proprietario presenti il Modulo B1 per la sola ricognizione dei danni (unico caso in cui è ammessa la compresenza di due Moduli B1 afferenti alla medesima unità immobiliare).
68)	In caso di soggetto proprietario di due immobili, di cui uno adibito a propria abitazione principale e l'altro locato, per quest'ultimo l'istanza di ricognizione dei danni da chi potrà essere presentata, avendo il proprietario già presentato istanza per la propria abitazione principale?	Il soggetto proprietario potrà presentare sia domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, con riferimento al primo immobile, sia ricognizione degli ulteriori danni subiti, con riferimento al secondo immobile (art. 25, comma 2, lettere c ed e del d.lgs. 1/2018). Il locatario del secondo immobile presenterà Modulo B1 per l'abitazione che per lui è principale, abituale e continuativa (ma non di proprietà), quantificando l'ammontare complessivo delle spese a suo carico. Se invece tutte le spese saranno sostenute dal proprietario poiché della tipologia di manutenzione straordinaria, egli non potrà accedere al contributo di cui alla lett. c) poiché l'immobile non ha, per lui, le caratteristiche di abitazione principale, abituale e continuativa, ma potrà accedere al contributo per il ripristino strutturale dell'immobile (lett. e).
69)	Il proprietario di un appartamento attualmente non locato che non è sua abitazione principale può ricevere il contributo?	In caso di appartamento non locato, il proprietario può comunque presentare il Modulo B1 e la sua domanda varrà come ricognizione del danno subito finalizzata al riconoscimento di un successivo contributo, come previsto dalla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018 (quindi non potrà ricevere il contributo di immediato sostegno alla popolazione di cui alla lett. c), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018 poiché l'appartamento non rappresenta dimora principale, abituale e continuativa).

70)	In caso di residenza in comproprietà che è abitazione principale, abituale e continuativa solo di uno dei due proprietari, chi può fare la richiesta di contributo?	La richiesta di contributo di immediato sostegno alla popolazione può essere fatta solo da colui (proprietario, comproprietario, affittuario, comodatario) per il quale l'immobile rappresenta l'abitazione principale, abituale e continuativa. Il proprietario che non risiede nell'immobile (c.d. "seconda casa") può presentare solo la domanda valevole come ricognizione per gli effetti della lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018.
71)	In caso di danni subiti al tetto di un edificio composto da tre appartamenti del medesimo proprietario, di cui una delle unità è l'abitazione principale, è corretto individuare la copertura come parte comune?	È necessario capire se la copertura è effettivamente parte comune ai tre appartamenti. Qualora lo fosse, sarebbe corretto segnalare il danno come afferente ad una parte comune e, poiché nell'immobile è presente almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora il danno compromettesse la funzionalità dell'immobile stesso, sarebbe legittimo richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione da parte del proprietario. Qualora la copertura fosse proprietà esclusiva dell'abitazione sita all'ultimo piano, la segnalazione dei fabbisogni sarà a carico solo del proprietario di quest'ultima o di chi ne ha diritto di godimento.
72)	Nel caso di appartamento in condominio privo di amministratore che ha subito danni alla copertura, i proprietari dell'appartamento sottostante che hanno subito anche danni agli arredi, devono inoltrare autonoma richiesta di risarcimento per i danni oppure devono delegare un unico soggetto all'interno del condominio?	Per questa fattispecie, dovrà essere presentato un Modulo B1 da parte del condòmino delegato per il danno occorso alla copertura, quale parte comune, e un altro Modulo B1 da presentarsi da parte del proprietario / avente titolo dell'appartamento sotto al tetto per i danni occorsi alla parte privata della sua abitazione.
73)	Nel caso di danni al tetto condominiale, ciascun condòmino deve presentare richiesta pro-quota oppure deve essere incaricato alla	In assenza di amministratore, la domanda per danni a parti comuni deve essere presentata da un condomino delegato dagli altri condòmini. Il danno dovrà essere

	presentazione della domanda un unico soggetto?	stimato nella sua totalità, considerando le polizze di ognuno. Il contributo sarà erogato al condomino delegato.
74)	Qualora si rendesse necessaria la sostituzione del 30-40% delle tegole ammalorate di una copertura, tale intervento potrebbe rientrare come danno di tipo strutturale? Esiste una percentuale della sostituzione tegole della copertura per dichiarare il danno quale elemento strutturale? La stessa definizione è valevole anche per i danni al cappotto dell'immobile?	Per elementi strutturali si intendono strutture verticali, solai, scale, tamponature. La mera sostituzione delle tegole (anche se percentualmente elevata) rientra nella fattispecie di danno alle finiture dell'edificio, così come i danni al cappotto termico dell'immobile.
75)	In caso di immobile con procedimento in sanatoria avviato con SCIA in data antecedente all'evento il cui procedimento ad oggi non è ancora concluso, può partecipare alla ricognizione dei danni? Il Comune, in sede di verifica di ammissibilità e istruttoria delle domande presentate, dovrà fare dei controlli particolari? Infine, è opportuno che il privato carichi ulteriore documentazione a corredo della domanda?	Si conferma che l'immobile in questione può partecipare alla ricognizione dei danni. In questa prima fase non è necessario che il Comune svolga alcuna verifica di ammissibilità, poiché i controlli in carico al Comune sono di carattere formale e non di tipo sostanziale di verifica delle dichiarazioni rese. La documentazione inerente al procedimento di sanatoria deve già essere agli atti del Comune; pertanto, non è necessario che il cittadino alleghi alcuna documentazione.
76)	In caso di ripristino del tetto con installazione di guaina aggiuntiva sulla struttura (non presente prima dell'evento), il privato potrà accedere al contributo per la sola installazione della guaina aggiunta per prevenire infiltrazioni di acqua future?	La nuova guaina si configura come miglioria e pertanto non ammissibile a contributo di Protezione Civile, a meno che tale intervento non sia giustificabile come un adeguamento obbligatorio per legge, nel qual caso il suo costo andrà segnalato nella sezione 7, tabella 1 al punto "Eventuali adeguamenti obbligatori per legge" del Modulo B1 e, in tal caso, potrà essere oggetto di contributo.

ULTERIORI SPECIFICHE	
Domande	**Risposte**

77)	È necessario produrre una perizia che accerti i danni subiti?	Nella fase di ricognizione dei danni con il Modulo B1 non è richiesta la presentazione di una perizia ma, nella fase successiva di determinazione del contributo massimo concedibile per il ripristino dei danni subiti all'abitazione, con la relativa domanda di contributo, sarà richiesta la redazione di una perizia asseverata a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio professionale, che costituirà, insieme al Modulo B1, termine di paragone in merito all'ammissibilità della spesa sostenuta, sia come tipologia di intervento rispetto al danno subito, sia come congruità dei costi sostenuti. L'ufficio commissariale metterà a disposizione un modello con i contenuti della perizia necessari. Il costo di redazione della perizia sarà interamente a carico del richiedente il contributo e non potrà in alcun modo essere oggetto di rimborso.
78)	Cosa si intende per abitazione principale?	Per abitazione principale si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, risulta, ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile, la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es. usufrutto) o personale di godimento (es. locazione, comodato).
79)	Cosa si intende per integrità funzionale e come si dimostra la sua compromissione?	Per "integrità funzionale" si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità (ad esempio la funzionalità di almeno un servizio igienico). Si tratta, quindi, di valutare il livello di compromissione dell'edificio, se quest'ultimo conservi i requisiti minimi di agibilità, oppure se almeno uno di essi sia venuto temporaneamente meno. La compromissione dell'integrità funzionale a fini abitativi deve essere accertata attraverso un atto emesso dalle autorità competenti che può essere una disposizione di sgombero o insalubrità oppure una dichiarazione di inagibilità

		attraverso ordinanza sindacale o analogo provvedimento dei VV.F.

COMPITI DEL COMUNE		
Domande		**Risposte**
80)	Quale è il compito dei Comuni nella fase di ricognizione?	I Comuni hanno il compito di dare ampia pubblicità delle procedure aperte per privati cittadini e attività economiche e produttive attraverso i propri canali di comunicazione, fornendo poi assistenza alla compilazione della domanda.
81)	La domanda di ricognizione manchevole della firma è valida?	Il Comune provvederà a richiedere la firma sul modulo attraverso procedura di integrazione documentale e caricherà il modulo sottoscritto nella sezione "Altri documenti" presente sul portale Bandi e Servizi, nella pagina dedicata all'Istruttoria. Il Dipartimento della Protezione Civile richiede obbligatoriamente la firma sul modulo che, se non firmato, comporta la non ammissibilità della domanda di contributo (contributo non erogabile).
82)	I controlli in capo al Comune sulle domande presentate riguardano la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini?	No, in questa fase di ricognizione non viene richiesto ai Comuni di eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai propri cittadini nelle domande presentate.
83)	Chi verifica la sussistenza o meno dell'integrità funzionale dell'abitazione?	La mancanza dell'integrità funzionale è accertata dalla presenza di ordinanza sindacale di inagibilità oppure da analogo provvedimento dei VV.F. oppure da disposizione di sgombero / insalubrità emessa da altre autorità competenti.
84)	Nella fase di controllo da parte del Comune, nel caso il richiedente fosse un amministratore di condominio e allegasse il verbale	Il verbale di assemblea deve essere, di norma, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Pertanto, se non risulta firmato, è opportuno richiederne

	dell'assemblea, tale verbale deve essere firmato con firma autografa? Se le firme autografe mancassero sarebbe necessario richiederne l'integrazione? I condomini firmatari del verbale devono allegare copia di un documento?	integrazione, con i documenti di identità dei firmatari.
85)	Nella fase di controllo da parte del Comune, in caso il richiedente sia il comproprietario, oltre alla delega da parte dell'altro proprietario, occorre allegare anche la copia del documento d'identità del delegante? Se manca è necessario richiederne integrazione?	Qualsiasi dichiarazione resa con firma autografa deve essere accompagnata da copia del documento di identità del firmatario. Pertanto, se manca il documento di identità del comproprietario delegante è opportuno richiederlo a integrazione.
86)	In merito alle cause di esclusione dal contributo per quei fabbricati realizzati in violazione della normativa urbanistica e/o edilizia, quale compito spetta al Comune?	In questa prima fase non si richiede al Comune di eseguire alcuna istruttoria né alcun controllo sulle dichiarazioni rese dai richiedenti.

TEMPISTICHE DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI		
Domande		**Risposte**
87)	Quali sono le tempistiche per il riconoscimento del contributo di immediato sostegno alla popolazione?	Lo stanziamento delle ulteriori risorse da parte del Consiglio dei ministri per il riconoscimento del primo contributo avviene a circa 12 mesi dagli eventi calamitosi oggetto dell'ordinanza. Successivamente, il Commissario delegato avvia il procedimento di rendicontazione delle relative spese sostenute e, a seguito di istruttoria da parte dei Comuni delle pratiche presentate e di verifica da parte dell'ufficio commissariale, si procede all'erogazione dei contributi riconoscibili al Comune che ha il compito di trasferirli ai cittadini.

88)	Quali sono le tempistiche per il riconoscimento del contributo di ripristino dei danni al patrimonio edilizio abitativo?	L'ordinanza specifica che avvia la fase di ulteriore ricognizione del danno subito con presentazione della relativa domanda di contributo viene emanata trascorsi circa 24 mesi dagli eventi calamitosi oggetto dell'ordinanza. Successivamente, le pratiche presentate saranno oggetto di un procedimento istruttorio da parte dei Comuni competenti e dell'ufficio commissariale per la determinazione del contributo massimo concedibile. L'esito di tale ricognizione sarà trasmesso al Dipartimento di Protezione civile per il riparto delle risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno. Di seguito l'ufficio commissariale, sulla base di note operative, procederà con l'erogazione dei contributi.